



Tribunale e Procura della Repubblica Sondrio

ODS N. 001 Trib.
2022

Prot. n. 34/2022 Prot. Proc. Rep.

OGGETTO: Verifiche relative al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 (cd. green pass) base – integrazione ex art. 3 DL 07.01.2022 n.2

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 9-quinques del d.l. n. 52/21 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 127/21, in forza del quale è previsto che, a far data dal 15.10.2021 e fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ai lavoratori del settore pubblico e per tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le medesime amministrazioni pubbliche, anche su base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.

Visto l'art. 3 c.2 lett. b) D.l. n. 1 del 07.01.2022 che a far data dal giorno **08.01.2022 fino al 31.03.2022 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria** ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21 anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia (green pass base) con l'eccezione, allo stato, di testimoni e parti del processo e con la precisazione che *« l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento».*

Dato atto che tale disposizione non si applica, unicamente, ai testimoni ed alle parti del processo (imputato, parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, testimoni).

Visto il protocollo condiviso tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica ff. sottoscritto in data 15.10.2021 prot. n. 26/21 Trib. e prot. n. 1582/22 Int Prot. Proc. Rep.

Ritenuto a tale fine di dovere adottare una disposizione integrativa ad opera dei dirigenti dei due uffici, stante la comunanza quantomeno degli accessi al Palazzo ove hanno sede gli uffici del Tribunale e della Procura, nonché per l'Ufficio del Giudice di Pace/UNEP.

Ritenuto di stabilire che il controllo è effettuato **a tappeto** dal personale preposto al servizio di vigilanza, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, mediante l'App. Verifica Covid-19 installata sugli smartphone in dotazione;

Rilevato che, presso l'Ufficio Giudice di Pace di Sondrio, non risultando ancora operativo il servizio di vigilanza, i controlli si effettueranno giornalmente **a campione**, a cura del Direttore Amministrativo, Dr. Antonio Di Clemente, o suo delegato, nelle persone, della Sig.ra Paola Boiani e del Sig. Daniele Pizzamiglio, sempre mediante l'App. VerificaC19;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 c.2 DL 22/2021 Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, **con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”;

Considerato, altresì, che nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 9-quinquies come modificato, la violazione alle suddette disposizioni **comporterà l'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari;**


DISPONGONO

1. – Per effetto di quanto sopra esposto e in forza di quanto disposto dall'art.1 del D.L. n.127/21, a far data dal giorno **10.01.2022 fino al 15 giugno 2022** e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza da pandemia, il personale addetto ai servizi di vigilanza provvederà, a richiedere al momento dell'accesso al Palazzo di Giustizia – con le modalità sopra indicate – ai magistrati, avvocati, periti ed altri ausiliari del giudice, tirocinanti, polizia giudiziaria, operatori, fornitori, etc., l'esibizione del **green pass base**, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute. Tale richiesta non sarà avanzata nei confronti delle parti dei processi e dei testimoni, ai quali è sempre consentito l'accesso.

- 2.- Lo stesso personale, con decorrenza **1° febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022** (art. 9 bis commi 1 bis e 1 ter D.L. 52/21, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 1/2022), provvederà a richiedere l'esibizione del **green pass base**, a tutti i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi attività inerente la fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione (es. richiesta certificati, copie sentenze, etc).
3. – Con **decorrenza 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022**, il personale addetto ai servizi di vigilanza provvederà a richiedere l'esibizione del green pass rafforzato a tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
- 4.- Il presente provvedimento sarà comunicato per via telematica a tutto il personale dipendente, nonché a tutti i titolari degli enti o ditte private cui facciano capo i soggetti che presso i menzionati uffici svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche su base di contratti esterni o dell'appartenenza ad altri enti. Lo stesso provvedimento sarà pubblicato sui rispettivi siti internet del Tribunale e della Procura e sarà comunicato altresì, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale di Milano.
5. – Il presente provvedimento, altresì, sarà trasmesso al C.S.M. (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, all'Ordine degli avvocati di Sondrio, al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, al Responsabile RSPP e medico competente, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Sondrio, 10 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dr.ssa Elvira Antonelli



Presidente del Tribunale
Dr. Giorgio Barbuto

